

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2565

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

di concerto col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(SALVINI)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCETTI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero

(CLÒ)

col Ministro della sanità

(GUZZANTI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(ARCELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1996,
n. 78, recante differimento di termini previsti da
disposizioni legislative in materia di interventi in campo
economico e sociale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	13
Disegno di legge	»	16
Testo del decreto-legge	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

In particolare il provvedimento, come già il predetto decreto-legge n. 446 del 1995, riproduce - oltre ai precedenti decreti-legge 29 aprile 1995, n. 143, e 28 giugno 1995, n. 259 - alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, non convertito in legge. Trattasi delle disposizioni di cui agli ex articoli 6, 7, 30, 31, 66, 67, 74, 33, 36, comma 2, 37, 38, 77, 52, comma 2, 20, 21, 11, 12, 40, 61, 68 e 76, commi 2 e 3, riguardanti la materia del presente decreto-legge.

La legge 29 novembre 1990, n. 366, ha disposto in merito ad un piano di completamento e adeguamento dei laboratori sotterranei dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). All'articolo 3, comma 3, di tale legge si prevede la rimozione da parte dell'INFN, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa, delle strutture prefabbricate installate all'esterno, alla quota di circa 2.000 metri sul livello del mare, in località Fontari di Campo Imperatore. Si tratta di un capannone e di alcune strutture minori, che ospitano apparati di ricerca scientifica collegati con le apparecchiature installate nei laboratori sotterranei e di cui costituiscono parte integrante; le ricerche in atto, cui partecipano scienziati di diverse nazionalità, riguardano l'osservazione, contemporaneamente in superficie e in profondità, dei grandi «sciame» di particelle generati da radiazioni di origine cosmica.

Il termine di tre anni fissato dalla legge risulta troppo breve e incompatibile con i tempi degli esperimenti in corso: si è resa perciò necessaria una proroga, con l'articolo 1, che può essere ragionevolmente fis-

sata in tre anni, che consente di non interrompere anticipatamente le ricerche, e di non vanificare il notevole impegno di ricercatori e mezzi finanziari che in esse è stato investito.

A seguito dell'accordo tra il Governo italiano, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e l'UNESCO conclusosi nell'aprile 1993, è stato convenuto di trasferire la gestione delle attività operative ed amministrative del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (ICTP) dall'AIEA all'UNESCO.

Il nuovo accordo, che sostituisce quello attualmente in vigore, consente la continuazione delle attività dell'Istituto per un periodo indeterminato, salvo denuncia delle parti contraenti. Pertanto l'impegno richiesto al nostro Paese è quello di partecipare in via continuativa al finanziamento dei costi connessi alla realizzazione delle attività e quelli relativi al bilancio amministrativo dell'Istituto.

A tal fine è stato già elaborato, da parte del Ministero degli affari esteri, un apposito schema di provvedimento di ratifica dell'accordo suddetto, che sta completando l'iter di raccolta delle adesioni delle competenti amministrazioni. Nelle more di tale procedura, con la norma di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede ad assicurare un finanziamento straordinario per consentire la prosecuzione delle ordinarie attività del Centro.

L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, prevede che per gli anni 1993 e 1994 gli enti di previdenza destinino una quota dei fondi annualmente disponibili alla realizzazione od all'acquisto di immobili destinati alle esigenze delle università e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso, anche mediante locazione finanziaria, alle istituzioni interessate.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del 6 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 2 ottobre 1993, sono state dettate istruzioni per l'attuazione di tale previsione normativa.

I Ministeri interessati hanno provveduto agli adempimenti di competenza e l'esperienza maturata durante la prima attuazione della normativa fa ritenere opportuno, per la definizione sollecita dei rapporti tra i soggetti interessati, stabilire al riguardo il termine del 30 aprile 1996.

In tal senso dispone l'articolo 1, comma 4.

Il comma 5 del medesimo articolo prevede, altresì, la proroga al 30 aprile 1996 del termine relativo al compimento delle espropriazioni ed alla esecuzione dei lavori per le sedi dell'Università di Roma-Tor Vergata.

La complessità delle opere e la scarsità dei mezzi finanziari hanno rallentato in passato i lavori per la nuova Università, cosicché al termine del primo decennio, previsto dalla legge 3 aprile 1979, n. 122, si fu costretti a prorogare di altri cinque anni il suddetto termine, e cioè sino al 18 aprile 1995, con la legge 15 dicembre 1990, n. 396.

Da allora molte opere sono state realizzate e ciò ha consentito a molte migliaia di studenti di trasferirsi dall'Università «La Sapienza» all'Università di Tor Vergata.

Peraltro, non si sono potute realizzare le opere edilizie per tutte le facoltà previste, per cui nella legge finanziaria 1995 è stato previsto un contributo di 70 miliardi per il completamento dell'Università.

Con la proroga del termine in questione si rende possibile evitare la decadenza delle espropriazioni in atto con gravissimi pregiudizi economici, in quanto l'Università sarebbe costretta a retrocedere i terreni ai proprietari espropriati.

Come è noto, la normativa vigente in tema di agevolazioni tributarie per la formazione della proprietà coltivatrice consente di produrre, al momento della regi-

strazione degli atti di compravendita, un'attestazione provvisoria dei requisiti richiesti e di presentare, entro due anni, il certificato definitivo, da rilasciarsi da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In molte province, per ritardi non imputabili agli interessati, le attestazioni vengono prodotte tardivamente, con conseguente recupero dell'Amministrazione delle ordinarie imposte, salvo il successivo diritto del contribuente al rimborso.

In pratica, si verifica che gli interessati, decorso il biennio, incorrono nella decadenza dai benefici ed assolvono le normali imposte, salvo a chiederne il rimborso con apposita istanza. Normalmente, la richiesta di rimborso viene inoltrata contestualmente al pagamento delle imposte in misura ordinaria.

La norma di cui all'articolo 2, comma 1, offrendo alla pubblica amministrazione un termine più elevato per il rilascio della certificazione in argomento, eviterà il ripetersi di situazioni incresciose ed andrebbe a sanare rapporti in essere di contenzioso originati da ritardi imputabili alla pubblica amministrazione.

La Cassa per la piccola proprietà contadina ha il compito di erogare mutui agevolati per l'acquisto di terreni agricoli per l'arrotondamento delle proprietà fondiari ed il miglioramento delle unità colturali.

A tale scopo, sono stati stanziati 85 miliardi di lire con la legge finanziaria per il 1994.

Fino al 31 dicembre 1993 gli atti di compravendita godevano di esenzione dalle imposte di registro. Dal 1° gennaio 1994 tale agevolazione è decaduta.

La detta agevolazione è essenziale al funzionamento del sistema, in quanto l'onere derivante dall'imposta di registro scoraggia gli imprenditori e, di fatto, impedirebbe il ricorso al finanziamento della Cassa.

La norma proposta all'articolo 2, comma 2, prevede quindi la proroga delle agevolazioni al 31 dicembre 1997 con intero onere a carico della Cassa.

Le imposizioni generalizzate di adempimenti previsti dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in materia di accerta-

mento dei lavoratori dell'agricoltura, si sono rivelate concretamente inattuabili, oltre che per la loro rigidità anche a causa della impossibilità per la stessa amministrazione di diramare, in tempo utile, istruzioni e di provvedere alla distribuzione di modelli, che a tutt'oggi sono indisponibili.

Pertanto con l'articolo 2, comma 3, viene fissata al 1° maggio 1996 la decorrenza della operatività delle disposizioni relative all'estensione generalizzata dell'obbligo di predisporre il prospetto di paga.

Con la norma di cui all'articolo 2, comma 4, si garantisce un'adeguata e uniforme applicazione della normativa sulle autorizzazioni sanitarie in materia di aziende di produzione lattiera.

Tale previsione, già approvata dal Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge n. 212 del 1993, poi decaduto, corrisponde all'orientamento espresso dal Ministero della sanità, nei casi in cui è stato richiesto di un parere sulla specifica questione.

La norma vale a chiarire che, fuori dei casi ivi indicati, l'autorizzazione non è richiesta per le aziende che vendono il latte destinato alla trasformazione in formaggio, burro, yogurt, creme, eccetera: l'adempimento infatti, come ha chiarito il Ministero della sanità, incombe in tal caso ai relativi impianti di trasformazione (centrali del latte, caseifici).

L'articolo 2, comma 5, è diretto a consentire all'Agecontrol S.p.A. lo svolgimento delle attività di controllo istituzionalmente svolte nel settore di intervento comunitario dell'olio d'oliva.

Si tratta di attività finanziate, oltre che dallo Stato italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita partecipazione.

L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato riconoscimento, in sede di definizione dei conti

FEOGA, degli importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico settore.

A seguito della mancata realizzazione, entro il termine fissato al 31 marzo 1994, delle attività sperimentali di utilizzo, in esenzione fiscale, di alcool etilico denaturato come carburante, con l'articolo 2, comma 6, si prevede la riattribuzione dell'accantonamento di 8 miliardi di lire alle attività ordinarie relative agli interventi programmati in agricoltura, cui le somme erano originariamente destinate.

Con il comma 7 viene differita al 30 aprile 1996 l'operatività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per definire le linee della relativa politica e delle relative azioni di indirizzo e di coordinamento in materia.

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, si rende necessaria al fine di rendere possibile effettivamente e giuridicamente l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Tale disposizione difatti recita:

«Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reinscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19».

È intuibile come la decorrenza del termine, così come previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece, intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 236 del 1993 che ha introdotto tale norma.

Riguardo al comma 3 va tenuto conto che il comma 8 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 no-

vembre 1988, n. 475, prevede, con richiamo all'allegato 1 della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il triennio 1990-1992, mentre il successivo comma 9 dispone la corresponsione a carico delle imprese aderenti ai consorzi, a decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali obiettivi minimi non siano stati conseguiti.

Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno differire il termine per il raggiungimento dei predetti obiettivi minimi di riciclaggio.

Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei rifiuti e del loro riciclaggio nonché per diffondere capillarmente la necessaria informativa agli utenti, nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi comuni.

Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha contestualmente stipulato un accordo biennale con la Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori, superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od incompleta normativa al riguardo.

Con la legge 28 dicembre 1993, n. 549, lo Stato italiano ha adottato misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, in relazione, tra l'altro, a due regolamenti comunitari operanti in materia.

In relazione alla stessa legge la Commissione delle Comunità europee ha dato inizio ad un procedimento di infrazione della normativa comunitaria, in quanto non era stato rispettato l'obbligo della preventiva comunicazione alla Commissione stessa del progetto di legge che introduceva regole tecniche innovative di quelle contenute nel regolamento indicato.

È stato, altresì, contestato all'Italia che la legge, a fronte di ridotti vantaggi ambientali, costituiva rilevante ostacolo agli scambi comunitari.

Contestualmente la Commissione ha richiesto l'immediata sospensione dell'efficacia della legge, osservando che le regole tecniche da essa introdotte non potevano essere fatte valere dai terzi che avrebbero potuto richiederne, nelle competenti sedi giudiziarie, la disapplicazione in quanto contrastante con i regolamenti comunitari.

In relazione a tali presupposti, il comma 4 dell'articolo 3 prevede una proroga dei termini ivi previsti sino al 30 aprile 1996.

La disposta proroga, da un lato implicherà una manifestazione di volontà dello Stato di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, dall'altro consentirà l'introduzione di ulteriori misure tecniche procedurali occorrenti per il pieno rispetto della normativa comunitaria vigente.

Quanto ai commi 5 e 6, si osserva che il decreto legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico, all'articolo 1, comma 3, prevede la concessione di contributi a favore delle imprese del settore che entro il 31 marzo 1995 abbiano proceduto alla distruzione fisica degli impianti di produzione. La disposizione tende ad incentivare la contrazione dell'offerta siderurgica, notoriamente eccedente rispetto alla domanda. Tale programma di incentivazione risponde, peraltro, ad un progetto di razionalizzazione del settore considerato, nato nell'ambito dell'Unione europea.

Entro il 30 luglio 1994, termine indicato al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto-legge citato, come ultimo valido ai fini della presentazione della domanda di ammissione al contributo, risultano aderenti al programma di dismissione 80 imprese siderurgiche.

Di queste, nessuna ha neppure dato avvio alla distruzione dei propri impianti, subordinando la medesima alla cognizione dell'effettiva entità del contributo, la cui de-

terminazione richiede, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una preventiva istruttoria delle istanze, da effettuarsi per il tramite di società di certificazione ed istituti di credito. Il Ministero non ha espletato tale fase essendo stata notificata solo a metà dicembre 1994 la decisione comunitaria di approvazione della normativa di cui al citato decreto-legge n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994.

I tre mesi successivi alla notifica (dicembre 1994 - marzo 1995) sarebbero comunque stati incipienti anche con riferimento alla distruzione degli impianti che mediamente richiede un tempo non inferiore ai sei mesi.

L'articolo 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha chiarito con norma interpretativa dell'articolo 32, comma 1, della legge 12 aprile 1991, n. 136, che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV), facoltativa per i nuovi veterinari dipendenti, rimane obbligatoria per gli iscritti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 136 del 1991. Pertanto, nel disporre la nullità delle cancellazioni erroneamente effettuate dall'Ente, la citata legge n. 537 del 1993 ha concesso un termine di sessanta giorni per la reinscrizione degli interessati e per la regolamentazione del versamento dei relativi contributi pregressi.

La disposizione recata dall'articolo 4, comma 1, è ora diretta ad operare un breve differimento del termine, rivelatosi inadeguato all'esecuzione dei predetti adempimenti, nel contempo consentendo il pagamento dilazionato dei contributi dovuti.

L'urgente necessità di concedere un ulteriore differimento del condono previdenziale ed assistenziale è connessa con il fatto che molti lavoratori autonomi si sono trovati nell'impossibilità di avvalersi della sanatoria a causa della eccessiva onerosità delle partite debitorie da regolarizzare.

In particolare, l'esigenza si pone per i col-laboratori dell'impresa familiare che, anche a causa delle incertezze normative, si sono trovati nella necessità di dover regolarizzare ampi periodi pregressi e, conseguente-

mente, a dover versare importi considerevoli agli enti previdenziali.

La concessione di una più ampia dilazione di pagamento al 31 luglio 1994 prevista dall'articolo 4, commi 2, 3 e 4, consente la sopravvivenza di molte piccole imprese, che, nell'attuale momento di grave recessione economica, non godono di ammortizzatori sociali come altri comparti economici.

In previsione di una organica disciplina del condono previdenziale nell'ambito del settore agricolo, peraltro auspicato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, si è ravvisata la necessità di differire nel frattempo per il predetto settore i termini di operatività del condono previdenziale, attesa anche la particolare situazione di disagio del settore.

Con l'articolo 5 si rendono applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante nuove misure delle provvidenze per i profughi italiani, per il periodo intercorrente tra il 1° marzo 1995 e la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1995, n. 295, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa, stabilendo così una continuità sul piano temporale dell'efficacia delle norme stesse.

Con il comma 1 dell'articolo 6 vengono disposte proroghe in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari, prevede, all'articolo 12, i termini di adeguamento alla nuova disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1993 e precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e delle etichette non conformi; il termine del 30 settembre 1994 per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga durata sino all'esaurimento delle scorte; il termine del 1° ottobre 1994 come data ultima per l'esonero dell'obbligo di indicare alcune sostanze a fronte del più lungo termine previsto dall'articolo 11 della direttiva 90/496/

CEE, e precisamente quello del 1° ottobre 1995.

Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese; pertanto si è reso necessario il differimento di cui all'articolo 6.

Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, disposte dal comma 2 dell'articolo 6, si rendono necessarie per sanare la situazione delle imprese che non hanno presentato istanza di riconoscimento CEE entro il termine fissato dalle richiamate disposizioni.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, prevede all'articolo 2, comma 2, che alle regioni spettano la determinazione dei principi organizzativi dei servizi per la tutela della salute, dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto, il controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni sanitarie.

In connessione con tale normativa, e al fine di consentirne l'attuazione alle regioni, si è prospettata come necessaria la proroga della durata in carica degli amministratori straordinari e degli altri organi delle unità sanitarie locali, di cui al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423.

La ulteriore proroga disposta con il comma 3 dell'articolo 6 in ogni caso non può superare la data del 30 giugno 1994.

Nel quadro delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e controllo, che vengono affidate in maniera più ampia ed incisiva alle regioni, è auspicabile che anche il nuovo assetto organizzativo delle unità sanitarie locali sia attuato sulla base del coordinamento regionale, e con tempi armonizzati a quanto previsto dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Il comma 5 prevede l'applicazione dell'articolo 2403 del codice civile sui doveri del collegio sindacale in ordine ai principi che devono informare i controlli sugli atti delle

unità sanitarie locali e degli altri organismi sanitari.

Il comma 6 del medesimo articolo 6 concerne una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione al proseguimento della produzione di gas medicinali, al fine di assicurare la continuazione della produzione e fornitura dell'ossigeno terapeutico e degli altri gas medicinali, la cui carenza determinerebbe danni alla salute pubblica.

Con il comma 7 sono prorogati al 30 aprile 1996 i termini relativi all'entrata in vigore dei regolamenti sull'organizzazione del Ministero della sanità, del Consiglio superiore di sanità e degli altri organi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero.

Con il comma 8 viene prorogata l'efficacia dell'abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sul riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali sulla disciplina delle modalità gestionali, organizzative e del funzionamento di tali istituti.

Il comma 9 è volto a consentire il proseguimento delle attività sanitarie di competenza del Ministero della sanità per l'accertamento dell'abilitazione alla navigazione del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al detto personale, dipendente dalle società di navigazione marittima e dalle compagnie aeree.

Ciò in quanto tale attività viene svolta esclusivamente negli ambulatori del Ministero della sanità, sulla base del contratto sottoscritto con il Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani (SUMAI), con personale medico il cui mancato *turn-over* comporterebbe la chiusura delle strutture stesse con conseguente fermo di tutta la marina mercantile e del traffico aereo.

L'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali, prevede che: «I

riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 199 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sono sottoposti a revisione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 3».

La complessità della documentazione richiesta, il numero abbastanza cospicuo di aziende ed acque interessate alla revisione, il calendario dei lavori del Consiglio superiore di sanità, cui è richiesta la valutazione tecnico-scientifica circa le proprietà dell'acqua, la necessità, infine, di approfondire le conseguenze derivanti al settore dai recenti avvenimenti alluvionali, rendono problematico il rispetto dei termini prescritti.

Si rende, pertanto, indispensabile il differimento dei termini, previsto dal comma 11, che consenta alle aziende la predisposizione della documentazione richiesta, agli uffici competenti una istruttoria quanto più possibile rigorosa e, infine, al Consiglio superiore di sanità l'attenta valutazione sotto il profilo clinico-farmacologico.

Per quanto riguarda invece il comma 12 dell'articolo 6, si evidenzia che la norma nazionale in materia di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte alimentare trattato termicamente, prevede che, a partire dal 1° gennaio 1995, gli allevamenti debbano essere in possesso di un'autorizzazione sanitaria. Appare necessario differire tale data sia per la difficoltà prospettata da varie regioni e organizzazioni di categoria di poterla rispettare, che per la necessità di armonizzare la materia in ambito comunitario, atteso che è in via di recepimento la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che disciplina l'intero settore.

Come è noto, con il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 436, è stata avviata in via sperimentale la raccolta delle schede con le annotazioni, da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, dei dati di acquisto e di impegno nonché di quelli relativi alle operazioni di trattamento ed alla situazione di magazzino, limitatamente ad al-

cune zone da individuare a campione sul territorio nazionale in quanto rappresentative degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni di rischio connesse allo svolgimento delle attività agricole, per poi portare a termine una indagine per verificare la corrispondenza tra i dati rilevati nelle dichiarazioni di vendita e quelli raccolti nel merito delle utilizzazioni.

Era stato precisato che i risultati della citata sperimentazione fossero resi disponibili entro il 31 marzo 1993.

Per l'attuazione del programma di carattere conoscitivo da realizzare a cura della pubblica amministrazione in via sperimentale era stata prevista, inoltre, la possibilità di adottare sull'intero territorio nazionale un'apposita «scheda dei trattamenti in agricoltura» quale documentazione alternativa al registro del trattamento e del magazzino dei presidi sanitari.

È stato, altresì, disposto l'esplicito esonero degli operatori agricoli dall'obbligo di compilazione delle schede e di annotazione sui registri, una volta che le competenti amministrazioni statali avessero individuato aspetti di rilevanza ambientale marginali per particolari settori produttivi, aree geografiche e categorie di presidi contenenti principi attivi.

Il dichiarato impegno ad introdurre un sistema di rilevazione dei dati che permettesse una preliminare verifica della validità della metodologia impiegata in vista degli obiettivi di tutela sanitaria e di salubrità ambientale, risulta senz'altro contraddetto dall'omessa adozione della serie di atti di competenza ministeriale individuati nel citato decreto ministeriale n. 436 del 1992, contravvenendo anche all'obiettivo perseguito dalla risoluzione della VIII Commissione permanente della Camera dei deputati n. 7-00498 che prevedeva un periodo iniziale in cui la tenuta delle schede e dei registri fosse regolata attraverso la necessaria attuazione di una rete di assistenza tecnica che riducesse le difficoltà compilative per gli operatori agricoli.

Infine, considerate le caratteristiche delle schede di rilevazione e la conseguente difficoltà compilativa, si è rilevato il grave disa-

gio verificatosi a seguito di innumerevoli e documentabili registrazioni dei presidi sanitari aventi diverso nome commerciale e differente attività pur essendo contrassegnati con un numero uguale di «identificazione» ovvero a seguito di altrettanto numerose e comprovabili registrazioni di formulati commerciali suscettivi di essere impiegati su colture che escludono gli stessi principi attivi di cui si compongono.

Sulla base di tali considerazioni, con l'articolo 6, comma 13, si dispone il differimento dei termini di entrata in vigore dell'obbligo di predisporre le schede di rilevazione dei dati sull'utilizzazione dei presidi sanitari.

L'articolo 7 dispone la proroga di termini in materia di provvidenze per i profughi giuliano-dalmati ed una disposizione interpretativa delle norme riguardanti il prezzo delle cessioni di alloggi al 50 per cento del costo di costruzione.

Con l'articolo 8 è previsto uno stanziamento di ulteriori 30 miliardi di lire a favore delle regioni per la realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per programmi regionali integrati di successiva accoglienza per gli immigrati extracomunitari. Ciò in quanto le disponibilità finanziarie previste, dopo due anni di prima applicazione, si sono rivelate insufficienti, specie a seguito del progressivo dilatarsi dei fenomeni di immigrazione, aggravati anche da afflussi di massa a causa di guerre civili, mutamenti internazionali, gravi crisi economiche. Per questo appare necessario intervenire con immediatezza, per consentire agli organi all'uopo deputati di fronteggiare con più efficacia tali fenomeni e prevenire così turbamenti dell'ordine pubblico e forme acute di allarme sociale, che possono trasformarsi in inammissibili atti di intolleranza, xenofobia o di razzismo.

La disposizione di cui all'articolo 9, conformemente alla formulazione dell'emendamento a suo tempo introdotto dal Senato in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 212 del 1993, poi decantato (v. atto Camera n. 3014 della XI legislatura), risponde alla necessità di evitare ogni perplessità riguardo al mo-

mento di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha integrato con un comma aggiuntivo (il 4-bis) l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla riforma della cassa integrazione. L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale non risulta effettivamente chiaro se dette disposizioni debbano trovare applicazione dall'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, su cui l'integrazione appunto va ad incidere, o, piuttosto, dalla data di entrata in vigore della anzidetta legge 19 luglio 1993, n. 236, apportatrice di tale integrazione.

Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, concedeva ai lavoratori sospesi dal lavoro ovvero disoccupati a seguito del licenziamento dovuto alla crisi delle imprese di spedizione conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e doganali in ambito CEE (1° gennaio 1993), una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un periodo di un anno.

Tale durata si è però dimostrata inadeguata in relazione al permanere della crisi occupazionale per le maestranze interessate; da qui l'istanza, fortemente sostenuta sia dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che da parte datoriale, di prorogare il periodo di protezione di ulteriori dodici mesi.

L'intervento non comporta maggiori oneri posto che il decreto-legge n. 199 del 1993 contemplava una protezione complessivamente riferita a 3.500 unità lavorative delle quali, dai dati acquisiti presso l'INPS, solo 1.500 unità circa sono state ammesse ai menzionati benefici in funzione del fabbisogno del settore.

In considerazione di ciò, con la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 9 si intende disporre l'estensione non del numero dei beneficiari, che rimangono gli attuali fruitori del trattamento, ma della durata dell'intervento effettuato in favore dei medesimi. Tale operazione doveva attuarsi nel corso del 1993 ove non si volesse far rica-

dere l'eccedenziarietà dello stanziamento nell'ambito delle economie finanziarie dell'anno medesimo.

La legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevedeva all'articolo 28, comma 5, che fosse riservato, a valere sugli stanziamenti dello stesso articolo, un contributo di lire 500 milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e *braille*.

Il regolamento di attuazione di tale disposizione fu emanato soltanto nel 1990, con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, ed alla distribuzione del contributo fu provveduto soltanto nel 1992.

Da allora l'editoria periodica per non vedenti non ha più ricevuto alcun contributo, poiché l'articolo 28 della legge n. 67 del 1987 limitava i finanziamenti a tale titolo al 1990, successivamente non è stato più rifinanziato.

Si è creata così una situazione di grave disagio poiché gli editori del settore, sulla base dei finanziamenti prima sperati, e poi finalmente ricevuti, hanno impostato una azione di sviluppo delle testate e della loro diffusione che ora, esaurite le risorse, dovrà essere drasticamente ridotta o, nei casi estremi, cessare del tutto.

Non si può lasciare senza più risorse un settore editoriale che, per l'utenza cui si rivolge, costituisce uno strumento insostituibile di integrazione culturale e sociale.

Ciò tanto più se si tiene presente che per altre categorie editoriali si è provveduto al rifinanziamento con disposizioni varie (vedi ad esempio le leggi 7 agosto 1990, n. 250, e 14 agosto 1991, n. 278).

Con l'articolo 10 si pone rimedio all'attuale mancanza di risorse per l'editoria speciale per non vedenti proponendo allo scopo il ripristino di un contributo di 1.000 milioni per il 1994 ed un contributo annuo di 950 milioni a decorrere dal 1995, da ripartire con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.

Il comma 1 dell'articolo 11 consente di riconoscere ai componenti della Commissione per le pari opportunità tra uomo e

donna e dei gruppi di lavoro istituiti nel suo ambito, nonché ai segretari, un gettone di presenza da rapportare all'impegno ed alla professionalità, la cui misura verrà determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Nel prevedere, poi, la possibilità di fronteggiare anche le spese di rappresentanza, si consente di ricevere adeguatamente i componenti degli altri analoghi organismi operanti nei Paesi esteri.

Tali disposizioni non comportano una maggiore spesa, che rimane contenuta negli ordinari stanziamenti di bilancio, di cui al capitolo 1159 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a lire 2.000 milioni in ragione d'anno.

Il comma 2 prevede l'elevazione da tre a quattro del numero delle rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Infine l'articolo 12 dispone in ordine al differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni procedurali della riforma del sistema di diritto internazionale privato.

La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, contiene una cospicua parte di norme di diritto processuale, del tutto innovative rispetto al sistema attualmente vigente. In particolare gli articoli 64 e seguenti stabiliscono che le sentenze ed i provvedimenti emessi dall'autorità straniera sono riconosciuti in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando sussistono alcuni requisiti di rispetto di principi fondamentali. Solamente «in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento».

In materia di stato civile e, più in generale, in materia di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri pubblici, la nuova disciplina può dar luogo a difficoltà appli-

cative. Nulla, infatti, dice la legge circa tale specifico profilo, mentre potrebbe essere opportuno dettare disposizioni che indichino quale debba essere il comportamento dell'ufficiale di stato civile o del conservatore del registro nel caso di richiesta di trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, particolarmente quando appaiono mancanti i requisiti di legge per il riconoscimento.

Per consentire un adeguato approfondimento della materia, anche con particolare riferimento ai registri esistenti e per valutare in concreto le innovazioni anche alla luce dell'esperienza della Convenzione di Bruxelles, che pure prevede il riconoscimento automatico delle decisioni rese negli

Stati contraenti, si ritenne opportuno, con il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, un rinvio «tecnico» al 1° gennaio 1996 delle disposizioni processuali della legge n. 218 del 1995.

Senonchè tale differimento, necessario per acquisire tutti gli elementi utili a riformulare le disposizioni processuali ad efficacia differita, si è rivelato insufficiente: di qui l'esigenza di fissare l'inizio della vigenza al 1° giugno 1996 per consentire al Parlamento l'esame e l'approvazione del disegno di legge modificativo dell'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (atto Senato n. 2404).

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, comma 3.

Con l'assegnazione di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995 sarà possibile assicurare il consolidamento del minimo delle attività scientifiche del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, compromesse dal ritardo nelle procedure di ratifica del nuovo accordo di finanziamento.

In particolare il contributo di cui sopra consentirà il completamento dei ranghi scientifici e di supporto del Centro, ed il recupero del potere d'acquisto del contributo sinora versato dall'Italia (20 miliardi annui) dall'inizio dell'attuale periodo di finanziamento (1° gennaio 1991) che, a seguito dell'inflazione e del deprezzamento della lira nei confronti del dollaro USA (moneta di conto del Centro), è diminuito, in termini reali, di circa il 12 per cento.

Il medesimo contributo straordinario verrà destinato, inoltre, all'adeguamento e norme cogenti delle strutture del Centro, nonché all'incremento del fondo di indennità di fine rapporto del personale vicino alla pensione.

Articolo 2, comma 5.

La norma di cui all'articolo 2, comma 5, è diretta a consentire l'effettuazione, da parte dell'Agecontrol S.p.A dei controlli nel settore dell'olio d'oliva ai sensi della normativa comunitaria.

Attualmente il costo dei controlli effettuati dall'Agenzia è pari a circa 15 miliardi annui e comporta un impiego di circa 180 unità lavorative distinte tra servizi tecnici ed amministrativi per strutture e supporti. Con tale organizzazione è sottoposto al controllo l'intero comparto degli aiuti alla produzione ed al consumo dell'olio d'oliva, nonché alla commercializzazione di intervento del prodotto medesimo.

Le somme, la cui erogazione è consentita dal provvedimento legislativo, ammontano pertanto a circa un settimo del fabbisogno complessivo delle spese di funzionamento e di gestione dell'Agenzia in parola.

La restante quota parte del finanziamento è disposta annualmente dalle Comunità europee che concorrono agli oneri derivanti dall'attività dell'Agecontrol.

Articolo 2, comma 7.

La valutazione della spesa occorrente per l'ulteriore finanziamento del gruppo di supporto tecnico presso il Ministero delle risorse agricole,

alimentari e forestali - funzionalmente differito al 30 aprile 1996 - è stata operata in lire 2 miliardi annui, sulla base degli stanziamenti della legge n. 194 del 1984 e della legge n. 752 del 1986, nonché delle leggi precedenti di differimento dei termini n. 208 del 1990 e n. 140 del 1992.

Calcolando che l'attività del gruppo si è protratta per altri due anni (1994 e 1995), il fabbisogno finanziario occorrente ammonta complessivamente a lire 4 miliardi.

Articolo 4, comma 1.

La disposizione di cui all'articolo 4 non comporta effetti per la finanza pubblica poiché trattasi di mera proroga di termini per il settore della previdenza dei veterinari che com'è noto, costituisce sistema autonomo al di fuori del settore pubblico allargato.

Articolo 8.

La norma di cui all'articolo 8 è diretta a consentire alle regioni di poter affrontare il fenomeno immigratorio nel suo complesso e di agevolare l'inserimento sociale del cittadino straniero nel contesto territoriale, superando l'ottica della prima accoglienza.

Conseguentemente, i relativi programmi regionali dovranno prevedere una serie di servizi tra loro articolati ed integrati che devono essere diretti ad assicurare all'immigrato migliori condizioni sociali.

All'onere derivante dall'intervento si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1994.

Articolo 10.

Il numero di pubblicazioni periodiche di editoria speciale per non vedenti è previsto in ragione d'anno, in un totale di 39 circa con una tiratura annua di circa 935.000 copie per un numero totale di uscite di circa 709.

Nelle varie tipologie i periodici sono così distinti:

- in caratteri normali: 12 (uscite 244);
- in caratteri *braille*: 9 (uscite 135);
- su supporto magnetico: 18 (uscite 330).

Le tirature previste (sulla base dei dati 1993) sono le seguenti:

- in caratteri normali: 745.000;
- in caratteri *braille*: 70.000;
- su supporto magnetico: 120.000.

Il costo della edizione va computato nella seguente media:

- in caratteri normali: L. 2.500 a copia;

in caratteri *braille*: L. 3.800 a copia;
su supporto magnetico: L. 15.000 a copia (5 cassette audio in media o un *floppy*).

Sulla base del costo medio si ha una spesa annua pari a complessive L. 3.928.500.000, così ripartite:

in caratteri normali: L. 1.862.500.000;
in caratteri *braille*: L. 266.000.000;
su supporto magnetico: L. 1.800.000.000.

Il contributo previsto copre perciò appena più del 25 per cento della spesa totale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 78, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995, n. 446, e 23 dicembre 1995, n. 547.

Decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1996.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi nel campo della ricerca)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, purchè a favore di strutture operanti nel Mezzogiorno.

3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la con-

cessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e al medesimo capitolo 7706 per l'anno 1995.

4. Il termine per la definizione, da parte dei soggetti interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta fissato al 30 aprile 1996.

5. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 30 aprile 1996.

Articolo 2.

(Interventi nel settore agricolo)

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1° maggio 1996.

4. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, e dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, numeri 184 e 185, si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonché di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, non si applica alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo comunque destinato.

5. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello

stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

6. Il comma 7-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso. Conseguentemente, la somma di lire 8 miliardi accantonata dal CIPE, con delibera del 30 novembre 1993, sui fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per essere destinata alle iniziative di cui al predetto articolo 33, comma 7-bis, è assegnata rispettivamente per lire 6,5 miliardi al capitolo 7962 e per lire 1,5 miliardi al capitolo 7283 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994.

7. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 30 aprile 1996. Per la predetta finalità e autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

8. I termini di cui all'articolo 32, commi 3 e 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono differiti di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3.

(Interventi nei settori produttivi)

1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.

2. All'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto». Il termine per la reinscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del predetto decreto-legge resta fissato al 30 giugno 1994.

3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

4. Sono prorogati al 30 aprile 1996 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, fatto salvo quanto disposto dal regolamento CEE n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, come modificato ed integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992.

5. Il termine del 31 marzo 1995 previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, ed all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 ottobre 1994, n. 683, per la distruzione degli impianti oggetto di incentivazione, è prorogato al 30 aprile 1996.

6. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata resta confermato al 31 marzo 1995.

Articolo 4.

(Previdenza e assistenza)

1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136».

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994.

3. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 2, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995.

4. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1° ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di profughi italiani)

1. Le disposizioni previste dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, si applicano anche

per il periodo ricompreso tra il 1° marzo 1995 e la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1995, n. 295.

Articolo 6.

(Interventi in materia sanitaria)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993»;

b) al comma 2, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995»;

c) al comma 3, le parole: «1° ottobre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1995».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994»;

b) al comma 2, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994».

3. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

4. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o nell'ambito delle quali si verificano vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

5. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le parole: «variazioni ed assestamento», le seguenti: «ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile».

6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: «hanno presentato» sono aggiunte le seguenti: «o presentino entro il 28 febbraio 1994».

7. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono differiti al 30 aprile 1996.

8. Il termine di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è differito fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del predetto decreto legislativo e, comunque, non oltre il 1° maggio 1996.

9. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica, limitatamente al numero massimo di venti unità, al personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione.

10. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

11. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 30 aprile 1996.

12. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;».

13. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 e dal 30 aprile 1996, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436.

14. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 118 del 1972 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7.

(Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati)

1. Il termine per la cessione degli immobili ai profughi giuliano-dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta che il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari)

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994.

2. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo».

4. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Ordini di accreditamento). - 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3,

comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

5. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 9.

*(Disposizioni in materia di mobilità
e di trattamento di integrazione salariale)*

1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993».

2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Articolo 10.

(Editoria speciale periodica per i non vedenti)

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in *braille*, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 11.

(Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna)

1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto:»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;».

Articolo 12.

(Proroga di termini di entrata in vigore)

1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - *(Abrogazioni)*. - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nonchè gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 1° giugno 1996».

2. L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - (*Entrata in vigore*). - 1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 1° giugno 1996».

Articolo 13.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996.

SCÀLFARO

DINI - SALVINI - LUCHETTI - TREU -
CLO - GUZZANTI - ARCELLI

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO